

Testo unico del 26/04/1986 n. 131 -

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986

Tariffa Parte 1 Articolo 5

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.)

Tariffa Parte 1 Articolo 5 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.)

In vigore dal 12/08/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

1. Locazioni e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50%
a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
**all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:..... 1 per cento**

b) in ogni altro caso 2%

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e
surrogazioni relative 0,50%

4. Contratti di comodato di beni immobili euro 168,00

NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

[Torna al sommario](#)

